

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-450 del 30/01/2020 |
| Oggetto | : Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BALDINI ARRIGO SRL per l'impianto destinato ad attività di Soccorso Stradale e Deposito Giudiziario, sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Esperanto n.2 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-430 del 29/01/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno trenta GENNAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **BALDINI ARRIGO SRL** per l'impianto destinato ad attività di Soccorso Stradale e Deposito Giudiziario, sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Esperanto n. 2.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **BALDINI ARRIGO SRL** (C.F. 90035110395 e P.IVA 02560670396) per l'impianto destinato ad attività di Soccorso Stradale e Deposito Giudiziario, sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Esperanto n. 2, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6421 del 07/12/2018) e rilasciato dal SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena con provvedimento prot. n. 52186 del 11/12/2018 con scadenza di validità in data 10/12/2033, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento (prima pioggia) e seconda pioggia** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ unione di acque reflue di dilavamento e di**

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena}.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**⁵ {Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena)
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6421 del 07/12/2018), con scadenza di validità in data 10/12/2033 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **BALDINI ARRIGO SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società BALDINI ARRIGO SRL (C.F. 90035110395 e P.IVA 02560670396) con sede legale in Comune di Faenza (RA), via Granarolo n. 113, per l'impianto sito in in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Esperanto n. 2, ha presentato, nella persona di Gianfranco Geminiani, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena in data 12/08/2019 (Prot. n. 34720) la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla richiesta di miglioramento delle reti fognarie interne e variazione del punto di scarico.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 36187 del 28/08/2019 (pratica SUAP n. AUA/8/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/08/2019 al PG/2019/132804 e confluito nella **Pratica SINADOC 26067/2019**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE – APAM Distretto Urbano, con nota PG/2019/183062 del 28/11/2019 , ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di San Lazzaro di Savena, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi , acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00.
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della previgente autorizzazione.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: proroga senza modifiche della previgente autorizzazione.

Bologna, data di redazione 28/01/2020

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BALDINI ARRIGO SRL
Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Esperanto n. 2

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate (prima pioggia) in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico in planimetria S2 in fosso stradale tombato di Via Zucchi poi Torrente Savena acque reflue meteoriche di dilavamento originato dai reflui provenienti dall'area dedita al al deposito di mezzi (soccorso stradale e deposito giudiziario) incidentati, di mq 4491.00, dotata di un sistema di trattamento in continuo delle acque reflue meteoriche e un finissaggio finale in colonna (quarzite e carboni attivi);

Scarico in planimetria S4 in fosso stradale tombato di Via Zucchi poi Torrente Savena originato dalle acque meteoriche di dilavamento eccedenti il sistema di trattamento a servizio dell'area dedita al deposito di mezzi (soccorso stradale e deposito giudiziario) non incidentati, con una superficie pari a 2650.00 mq, che prevede come sistema di trattamento un impianto prime piogge (già in essere). Che vengono recapitate recapitano in pubblica fognatura,

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (zona dedicata a viabilità e parcheggio privato di mq. 1853,60) non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- Uno scarico di delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti non contaminate esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in pubblica fognatura:

- **Scarico in planimetria S1** originato dalle acque meteoriche di dilavamento dell'area dedita al deposito di mezzi (soccorso stradale e deposito giudiziario) non incidentati, originate dal

sistema di trattamento costituito da un impianto prime piogge (già in essere) (competenza amministrativa del Comune di San Lazzaro di Savena. Vedi Allegato B al presente atto).

- **Scarico in planimetria S3** originato dalle delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura (competenza amministrativa del Comune di San Lazzaro di Savena. Vedi Allegato B al presente atto).

Prescrizioni

Per lo Scarico S2

1. dovranno essere **rispettati i limiti** di accettabilità di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e ss.mm.ii;

Per gli Scarichi S2 ed S4

2. La cisterna di accumulo dell'acqua da acquedotto per il lavaggio della colonna, dovrà essere dotata della tubazione di adduzione dell'acqua e della sola tubazione in uscita per l'effettuazione del controlavaggio della colonna;
3. Qualora non presente dovrà essere posizionato un idoneo sistemi di chiusura (saracinesche ecc) dello scarico da attivarsi in caso di eventi accidentali;
4. dovranno essere posizionati idonei sistemi di allarme (visivo e/o sonoro) negli impianti di trattamento (pompe ecc) al fine di segnalare malfunzionamenti degli stessi;
5. i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo riportato nel Manuale 92 Unichim del Febbraio 1975 e sempre accessibili e riconoscibili alle Autorità di Controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
6. le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
7. siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
8. Dovrà essere effettuata, almeno a cadenza annuale, la periodica pulizia del fosso recettore tombato, dal punto di immissione fino alla confluenza col Torrente Savena, al fine di consentire un corretto scorrimento delle acque immesse;
9. gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento (sistema prima pioggia e sistema in continuo) al fine di un corretto funzionamento degli stessi, dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo, manutenzione e pulizia come indicato dal manuale di uso e manutenzione della casa fornitrice degli impianti da parte di ditta specializzata (da effettuarsi con frequenza almeno annuale). I reflui/fanghi prodotti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;

10. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosoli;
11. ove presente un distributore carburanti all'interno della Ditta, per il rifornimento dei mezzi aziendali per l'utilizzo su strada degli stessi, dovrà essere previsto il collaudato ai sensi della normativa vigente.
12. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
13. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA e ss.mm.ii. Presentata al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena in data 08/03/2018 Prot.n. 10349 AUA 4/2018.
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena in data 12/08/2019 Prot.n. 34720 e successive eventuali integrazioni

Pratica Sinadoc 26067/2019

Documento redatto in data 28/01/2020

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BALDINI ARRIGO SRL
Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Esperanto n. 2

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

1. **Scarico in planimetria S1** nella pubblica fognatura di via Zucchi classificato dal Comune di San Lazzaro di Savena (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue di dilavamento” originato dalle acque meteoriche di dilavamento dell’area dedita al deposito di mezzi (soccorso stradale e deposito giudiziario) non incidentati, originate dal sistema di trattamento costituito da un impianto prime piogge (già in essere).
2. **Scarico in planimetria S3** nella pubblica fognatura di via Zucchi classificato dal Comune di San Lazzaro di Savena (visto il parere di Hera S.p.A.) “Scarico di reflue domestiche”.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- **Scarico in planimetria S2** in fosso stradale tombato di Via Zucchi poi Torrente Savena di acque reflue meteoriche di dilavamento originato dai reflui provenienti dall’area dedita al al deposito di mezzi (soccorso stradale e deposito giudiziario) incidentati, di mq 4491.00, dotata di un sistema di trattamento in continuo delle acque reflue meteoriche e un finissaggio finale in colonna (quarzite e carboni attivi).(competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto)
- **Scarico in planimetria S4** in fosso stradale tombato di Via Zucchi poi Torrente Savena originato dalle acque meteoriche di dilavamento eccedenti il sistema di trattamento a servizio dell’area dedita al deposito di mezzi (soccorso stradale e deposito giudiziario) non incidentati, con una superficie pari a 2650.00 mq, che prevede come sistema di trattamento un impianto prime piogge (già in essere). Che vengono recapitate recapitano in pubblica fognatura (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto).
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (zona dedicata a viabilità e parcheggio privato di mq. 1853,60) non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R.

1860/2006.

- Uno scarico di delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti non contaminate esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Lazzaro di Savena, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 110171 del 03/12/2018 e della Regione Emilia Romagna – Serv. Area Reno e Po di Volano prot.n. 57971 del 29/11/2018, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n. 50791 del 03/12/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 04/12/2018 al PGB0/2018/28464. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA e ss.mm.ii. Presentata al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena in data 08/03/2018 Prot.n. 10349 AUA 4/2018.
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Comune di San Lazzaro di Savena in data 12/08/2019 prot.n. 34720 e successive eventuali integrazioni

Pratica Sinadoc 26067/2019

Documento redatto in data 28/01/2020



SAN LAZZARO
DI SAVENA

PROT. INTERNO SUAP 60/2018

Rif.to Prot. n. 10349 del 08/03/2018

Protocollo n° 2018/50926

San Lazzaro di Savena, 4 dicembre 2018

ARPAE SAC

Arpae Sezione provinciale di Bologna

Pec: aobo@cert.arpa.emr.it

E p.c.

Baldini Arrigo S.R.L.

Pec: baldiniarrigo@pec.baldinigroup.it

Gianfranco Geminiani

Pec: gianfranco.geminiani@geopec.it

OGGETTO: Baldini Arrigo s.r.l.: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'attività sita nel comune di San Lazzaro di Savena in via Esperanto, 2. Procedimento amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e 59/2013. **Trasmissione pareri: Hera – Settore Ambiente e RER – Servizio Area Reno e Po di Volano**

In riferimento alla richiesta in oggetto presentata in data 8 marzo 2018 prot. n. 10349 - AUA 4/2018 - dalla ditta Baldini Arrigo S.R.L., **si trasmettono** in allegato

- parere di Hera prot. n. 110171 pervenuto in data 3/12/2018 e protocollato in arrivo al n. 50772
- parere del settore Ambiente del Comune di San Lazzaro di Savena prot. n. 50791 del 3/12/2018 sostitutivo del precedente prot. n. 49767 del 27/11/2018;
- parere della Regione Emilia Romagna Area Reno e Po di Volano.

Per eventuali **informazioni** è possibile rivolgersi all'Ufficio SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena. Tel. 051/622.8201-8145 - Fax 051/622.8283 - E-mail suap@comune.sanlazzaro.bo.it

Distinti saluti.

Il Responsabile dello
Sportello Unico Attività Produttive
dott. Gianni Orlandini





SAN LAZZARO
DI SAVENA

Settore Ambiente

Prot. 50791

Al S.U.A.P.
SEDE

OGGETTO: Pratica BALDINI ARRIGO SRL - AUA per scarichi acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento. Via Esperanto, 2. Integrazione parere.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto si comunica che in seguito alle ulteriori integrazioni della ditta Baldini pervenute il 20/11/18, relative alla relazione riguardante il contributo idrico al fosso tombato di via Zucchi, in cui si attesta una minore punta massima di portata idrica nello scarico di progetto rispetto alla situazione esistente, dovuta alla ridotta taratura dei condotti degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento proposti, si esprime parere favorevole, anche ai sensi dell'art. 4 della LR n. 4/20107, alle seguenti condizioni:

- dovrà essere effettuata una periodica pulizia del fosso recettore tombato, dal punto di immissione fino alla confluenza col torrente Savena, al fine di consentire un corretto scorrimento delle acque immesse;
- le acque scaricate dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità per acque superficiali secondo la normativa vigente e fatta salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;
- sono integralmente recepite le condizioni espresse da Hera spa con proprio parere prot. 110171 del 3/12/2018.

Per quanto riguarda l'impatto acustico/matrice rumore resta confermato il parere già espresso in data 1/10/18 prot. 41204.

Il precedente parere di questo Settore prot. 49767 del 27/11/2018 è sostituito dal presente.

Cordialmente

03/12/2018

LA RESP. DEL SETTORE
Ing. Ferri Elisabetta



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 03 dicembre 2018
Prot. n. 110171

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Sportello Unico Attività Produttive

Piazza Bracci, 1
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: 12-03-2018 prot.: 0025216
Parere Hera 13 aprile 2018 Prot. n. 37068 Richiesta Integrazioni
Hera spa Data prot.: 14-06-2018 prot.: 0056675 Documentazione Integrativa
Hera spa Data prot.: 29-10-2018 prot.: 0098732 Documentazione Integrativa
PA&S numero 36/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Baldini Arrigo Surl"- Soccorso stradale con attività di deposito giudiziario sito in Via Esperanto n.2 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

Comune di San Lazzaro di Savena - Prot. Interno SUAP 60/2018

Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento, acque meteoriche di prima pioggia.

Con riferimento alla documentazione integrativa trasmessa dalla Signora Baldini Barbara in qualità di legale rappresentante della Ditta "**BALDINI ARRIGO SURL**" p. IVA 02560670396 con sede legale in Faenza (RA) Via Provinciale Granarolo n. 113 inerente l'insediamento esercente l'attività di soccorso stradale con recupero automezzi incidentati, e di deposito giudiziario di autoveicoli, sito in VIA ESPERANTO n. 2 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO); verificato dalla documentazione integrativa pervenuta che:

- è stato rivisitato il precedente progetto, che a seguito di verifica idraulica era stato, con comunicazione del 01/10/2018 prot. Hera n° 0088952, ritenuto non compatibile con le capacità residue del locale sistema depurativo;
- tale modifica prevede la ridifinizione delle modalità di trattamento dell'area destinata al deposito dei veicoli incidentati oggetto di soccorso stradale e/o sottoposte a sequestro, con il potenziamento dell'impianto di depurazione mediante la realizzazione di un sistema di trattamento continuo dei reflui composto di due linee, ognuna delle quali prevede una sezione di decantazione ed una di separazione per flottazione statica degli olii.

A valle della quale, le acque trattate, sono accumulate in una vasca d'accumulo che alimenta una stazione di filtrazione a sabbia quarzifera e carboni attivi, prima dello scarico in idoneo pozzetto di campionamento dotato di paratoia antisversamento ed il trasferimento, mediante condotta privata, nel fosso stradale di via Zucchi e da lì al reticolo di deflusso delle acque superficiali.

- la modifica delle modalità di trattamento dei reflui dell'area di deposito dei mezzi incidentati, per cui è stata proposta anche la modifica del corpo recettore, consente di ridurre l'afflusso di una cospicua quantità di reflui nella pubblica fognatura mista di via Zucchi afferente al depuratore di San Lazzaro di Savena – Borgatella, superando così i motivi ostativi che avevano reso necessario l'emissione di un parere negativo;
- inalterate restano le condizioni di trattamento delle restanti aree dell'insediamento rispetto a quanto inizialmente proposto, con il trattamento della sola frazione definita "di prima pioggia", che assume la caratteristica di acqua reflua industriale, dell'area destinata a deposito giudiziario delle auto non incidentate.

Tale frazione dopo trattamento viene scaricata in idoneo pozzetto di prelievo e controllo, quindi convogliata mediante condotta privata nella pubblica fognatura mista di Via Zucchi afferente al depuratore di San Lazzaro di Savena - Borgatella.

Mentre le acque di seconda pioggia si riuniscono con quelle provenienti dall'impianto di trattamento continuo dell'area dei mezzi incidentati e mediante condotta privata sono convogliate nel fosso stradale di via Zucchi e da lì al reticolo di deflusso delle acque superficiali.

visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche di "prima pioggia" (acque reflue industriali);**
- **le acque meteoriche di "prima pioggia" dovranno subire idonei trattamenti depurativi, come da documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**

- le acque reflue di natura industriale dovranno essere opportunamente quantificate con idoneo sistema di misurazione;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche, acque reflue di prima pioggia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. Gian Nicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BALDINI ARRIGO SRL
Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Esperanto n. 2

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata dalla società BALDINI ARRIGO SRL ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il Comune di San Lazzaro di Savena con propria nota del 05/10/2018 Prot.n.42232, preso atto della Relazione di ARPAE ST sulla componente acustica (PGBO/2018/22189 del 25/09/2018), non ha rilevato nulla da aggiungere facendo proprie le conclusioni in esso contenute.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 26067/2020

Documento redatto in data 28/01/2020



PROT. INTERNO SUAP 60/2018

Rif.to Prot. n. 10349 del 08/03/2018

Protocollo n° 2018/42232

San Lazzaro di Savena, 5 ottobre 2018

Arpae sezione provinciale e Arpae Sac

pec: aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Baldini Arrigo srl

pec: baldiniarrigo@pec.baldinigroup.it

geom. Gianfranco Geminiani

pec: gianfranco.geminiani@geopec.it

OGGETTO: Baldini Arrigo S.R.L.: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per scarichi acque reflue meteoriche o di dilavamento e domestiche e nulla osta relativo all'impatto acustico per l'attività sita nel comune di San Lazzaro di Savena in via Esperanto, 2. Procedimento amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e 59/2013. **Trasmissione parere ambiente su matrice rumore.**

In riferimento alla richiesta di AUA presentata in data 8 marzo 2018 prot. n. 10349 - AUA 4/2018 - dalla ditta Baldini Arrigo S.R.L., per scarichi acque reflue meteoriche o di dilavamento e domestiche, per l'impianto sito nel comune di San Lazzaro di Savena Via Esperanto, 2 **si trasmettono in allegato il parere del settore Ambiente di questa amministrazione e il contributo in merito alla componente acustica espresso da Arpae - Distretto Urbano.**

I termini per la conclusione del procedimento sono fissati dall'art. 4 del DPR 59/2013 e dal D.P.R. 160/2010.

Per eventuali **informazioni** è possibile rivolgersi all'Ufficio SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena. Tel. 051/622.8201 - Fax 051/622.8283 - E-mail suap@comune.sanlazzaro.bo.it

In attesa di riscontro, distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Giuridico Amministrativo della II Area
dott. Claudio Busi



Settore Ambiente
Prot. 41204

Al S.U.A.P.
SEDE

OGGETTO: Pratica ditta Baldini Arrigo srl - SPA - AUA per matrice rumore – via Esperanto, 2.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto ed alla richiesta di parere conseguente, visto il precedente parere prot. 34549 del 11/8/18 in merito allo scarico delle acque reflue e vista la relazione ARPAE del 24/9/18 sulla componente acustica – SINADOC 28439/2018 – si esprime nulla-osta in merito alla matrice acustica, non avendo nulla da aggiungere rispetto a quanto già relazionato dall'ARPAE e condividendone le conclusioni.

01/10/18

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Elisabetta Ferri



Bologna 24/09/2018

Comune di San Lazzaro di Savena
Servizio SUAP

ARPAE SAC

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Baldini Arrigo SURL
Sede di via Esperanto 2, a San Lazzaro di Savena (BO).
Procedimento ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
prot. interno SUAP 127/2017/2017
Richiesta di contributo tecnico in merito alla componente acustica

Con la presente si riscontra quanto richiesto il 17/09/2018 con mail inviata al SAC della ARPAE e successivamente inoltrato a questo Servizio.

All'interno della pratica non vi è una documentazione di impatto acustico bensì una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 a firma sia della proprietà (sig.ra Baldini Barbara) sia del tecnico competente in acustica (Ing. Daniele Tassinari).

Premesso che la dichiarazione è resa su modulo prestampato che è stato scaricato dal sito istituzionale di un comune in provincia di Genova, si ravvisano delle inesattezze che si esplicitano di seguito:

- La proprietà dichiara al punto C del predetto modulo che *“trattasi di attività diversa da quelle indicate dall'elenco di cui all'allegato B del DPR 19 ottobre 2011 n. 227 (attività a bassa rumorosità), che rispetta i valori limite di emissione, immissione e criterio differenziale previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale”*.

In relazione a tale dichiarazione si fa presente che il rispetto dei limiti di legge può essere reso solo da un tecnico competente in acustica e non dal progettista o dal titolare dell'attività.

- il tecnico competente invece, dichiara al punto 3, *“che verranno adottate, in ogni caso tutte le misure necessarie a minimizzare un eventuale disturbo al vicinato”*, in relazione a tale dichiarazione si nota che egli non è il gestore dell'attività pertanto non può garantire di intervenire per minimizzare un eventuale disturbo. Piuttosto nella documentazione che, al punto 4, dichiara verrà consegnata all'avente titolo redatta ai fini della dichiarazione resa ai punti 1 e 2, potrà indicare le azioni da intraprendere al fine di minimizzare l'eventuale disturbo.

Fermo restando quanto sopra esposto, si ritiene tuttavia che l'attività non presenti criticità acustiche particolari, infatti il ciclo produttivo consta sostanzialmente nel soccorso stradale mediante il recupero di automezzi incidentati e attività di deposito giudiziario degli autoveicoli. Le sorgenti sonore sono pertanto riconducibili alla movimentazione di autovetture e autocarri; pertanto tenuto conto del fatto che l'attività stessa è posta fra l'autostrada, in prossimità dello svincolo di San Lazzaro e la strada provinciale 31 (stradelli guelfi), il rumore derivante dal traffico indotto dall'attività è sicuramente ininfluenza rispetto alle emissioni generate dalle predette infrastrutture.

In considerazione di quanto sopra esposto, pur individuando delle inesattezze sulla dichiarazione resa, si ritiene sussistano i presupposti per rilasciare l'autorizzazione richiesta per quanto concerne la componente inquinamento acustico.

A disposizione di eventuali ulteriori informazioni si progono distinti saluti.

La presente istruttoria tecnica è stata curata da Gherardi Maurizio al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.